



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario (relatore)

Adunanza del 10 settembre 2026

Comune di Bobbio (PC)

Rendiconto 2024 e Preventivo 2025/27

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sez. Regionale di Controllo, deliberato dalle Sez. Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le del. delle Sez. Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con del. del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (di seguito "TUEL");

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e seguenti;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, c. 1 *lett. e*), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213/2012;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2024, approvate dalla Sez. delle Autonomie con del. n. 8/2025/INPR;

Vista la del. n. 7/SEZAUT/2025/INPR con la quale la Sez. delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027, nonché il relativo questionario;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sez. regionale di controllo prot. n. 1397 del 4 aprile 2025 e 1845 del 5 maggio 2025;

Vista la del. n. 159/2025/INPR con la quale la Sez. ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2026;

Vista la del. di questa Sez. 160/2025/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sez. delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2024 e sul bilancio preventivo 2025-27 redatte dall'Organo di revisione del Comune di Bobbio (PC);

Viste le note prot. n. 1636, 3601 e 4953, rispettivamente, del 9 aprile 2026, del 25 maggio 2026 e del 23 luglio 2026, con le quali il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

Viste le deduzioni fatte pervenire con note acquisite al prot. Cdc n. 2615, 4260 e da 5158 a 5160, rispettivamente del 30 aprile, del 4 giugno 2026 e del 28 luglio 2026;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sez. di controllo mediante la quale la Sez. è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, dott. Massimiliano Maitino

RITENUTO IN FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2026, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2025/27 ed al rendiconto per l'esercizio 2024 del Comune di Bobbio.

In particolare, è stata presa in esame la seguente documentazione:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027 e sul rendiconto per l'esercizio 2024, inviate a questa Sezione

regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, della L. n. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sez. delle autonomie di questa Corte dei conti con del. n. 7/SEZAUT/2025/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");

- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di bilancio di previsione 2025/27 e sulla proposta di del. consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Bobbio.

1. Dall'esame della predetta documentazione emerge, quanto all'esercizio 2024, la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle.

1.2 Equilibri di bilancio

	Rendiconto 2024
Risultato di competenza di parte corrente	€ 108.376,95
Risultato di competenza in conto capitale	€ -8.664,04
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Risultato di competenza	€ 99.712,91

La costruzione degli equilibri nel 2024 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e il Comune di Bobbio ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, c. 821, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

1.3 Risultato di amministrazione

	Rendiconto 2024
Fondo cassa al 31 dicembre 2024	€ 939.372,94
Residui attivi	€ 5.366.750,17
Residui passivi	€ 5.915.684,27

FPV per spese correnti	€ 47.730,79
FPV per spese in conto capitale	€ 47.798,76
Risultato di amministrazione	€ 294.909,29
Totale accantonamenti	€ 126.182,3
Di cui: FCDE	€ 96.486,18
Totale parte vincolata	€ 12.709,64
Totale parte destinata agli investimenti	€ 49.609,00
Totale parte disponibile	€ 106.408,35

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità e nel questionario sul rendiconto ha evidenziato che il Comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-*bis* del D.L. n. 41/2021, che, per la quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2024 (entrate titolo 1 e 3), consente di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione dà atto che non ricorre la fattispecie (infatti, "dichiara di aver verificato la motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per € 0,00 contestualmente iscritti nel conto del patrimonio", nonché la corrispondente riduzione del FCDE).

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva l'assenza di un accantonamento per fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016, avendo l'Organo di revisione verificato che nessuna società risulta in perdita.

Manca altresì il fondo anticipazione liquidità, non avendone l'Ente ricevuta alcuna nel corso dell'esercizio 2024.

È stato costituito un fondo contenzioso pari a € 6.043,45, che l'Organo di revisione dichiara essere stato "determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue".

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva la presenza di accantonamenti a titolo di:

- fondo indennità di fine mandato, per € 3.036,00;
- per la copertura degli incassi delle sanzioni ai sensi art. 208 del codice della strada, € 12.709,64.

- per gli aumenti contrattuali del personale dipendente relativi all'anno 2024, l'Organo di revisione ritiene congrua la somma accantonata.

Per quanto concerne il Fondo a garanzia dei debiti commerciali, nella propria Relazione, l'Organo di revisione ritiene che esso non sia dovuto, in quanto "l'ente presenta un valore non oltre soglia dell'indicatore di ritardo dei pagamenti e ha ridotto lo stock di debito commerciale".

Inoltre, il medesimo Organo, "dal raffronto tra l'ammontare dei residui passivi conservati al 31 dicembre 2024, con esclusioni di debiti di natura non commerciale, e lo stock del debito commerciale alla stessa data, ritiene adeguata la conservazione dei residui".

Ancora, l'Organo di revisione dichiara di aver verificato che:

- "il debito commerciale residuo alla fine dell'esercizio 2023 si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello dell'esercizio 2022;
- l'Ente ha allegato l'indicatore di ritardo annuale (IRP) di n. 21,20 giorni e tale indicatore è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art.1 co.859 lett. b) L.145/2018).

Infine, l'Organo di revisione dichiara di aver verificato che "l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio 2024 ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente".

Dall'all. a1 (Elenco risorse accantonate) degli schemi di bilancio, rivenienti sul sistema BDAP, risulta che il Comune di Bobbio ha accantonato € 20.616,67, a titolo di Fondo di Garanzia Debiti Commerciali.

1.4 Capacità di riscossione

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto Accertamenti (a)	Rendiconto Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 511.407,05	€ 445.609	87,13 %
Tit. 1 competenza	€ 2.916.747,77	€ 2.784.875,85	95,48 %
Tit. 3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 345.675,47	€ 281.649,12	81,48 %

Tit. 3 competenza	€ 876.766,91	€ 497.905,07	56,79 %
-------------------	--------------	--------------	---------

Sul fronte delle entrate, si ravvisa una discreta capacità di riscossione a residuo con riguardo ai titoli 1 "Entrate correnti di natura tributaria" e 3 "Entrate extra tributarie", sia in conto residui che a competenza. Si rileva una situazione sicuramente non critica in sé, ma in ogni caso migliorabile.

Relativamente all'ammontare totale dei residui attivi conservati a rendiconto si evidenzia un aumento rispetto all'anno 2023. In particolare, il relativo ammontare passa da € 3.850.531,28 dell'anno 2023, ad € 5.366.750,17 con il rendiconto 2024, con una differenza di € 1.516.218,89. La discordanza è determinata da una diminuzione dei residui attivi relativi al:

- titolo I delle entrate, per € 313.737,08;
- titolo II, per € 50.080,56;
- titolo VI, per € 188.178,57

Per contro, i residui attivi sono aumentati sul

- titolo III, per € 96.602,20;
- titolo IV, per € 1.966.718,07;
- titolo IX, per € 4.894,53.

È bene rilevare, in particolare, che sul titolo IV delle entrate il Comune ha effettuato un riaccertamento con cui i relativi residui sono stati diminuiti di € 82.752,56.

In merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione, l'Organo di revisione, nella sua relazione al rendiconto, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi. Ne consegue che risultano accertamenti per recupero evasione per complessivi € 172.547,54 e riscossioni per € 172.547,54 pari al 100%.

Nella propria relazione, l'Organo di revisione riferisce che, "nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente".

Inoltre, il medesimo Organo dichiara di aver verificato che "il concessionario ha riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del D.L. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i."

1.5 Situazione di cassa

	Rendiconto 2024
Fondo cassa finale	€ 939.372,94
Anticipazione di tesoreria (importo medio nel corso del 2024)	-
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	-
Cassa vincolata	48.441,01
Tempestività dei pagamenti	- 8,45 giorni

L'Organo di revisione ha verificato che "non sono state attivate anticipazioni di tesoreria nel corso del 2024" e inoltre che "l'Ente ha provveduto a determinare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2024, tenuto conto delle novità introdotte dall'art. 6, comma 6-octies, del DL 60/2024 recepite dal DM 13/02/2025".

L'Organo di revisione ha verificato l'esistenza dell'equilibrio di cassa.

1.6 Tempestività dei pagamenti

Nella Relazione al rendiconto, l'Organo di revisione "ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2024 abbiano rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL".

Inoltre, egli dichiara di aver verificato che «l'Ente ha alimentato correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC)», di cui fornisce il report finale.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è di 21,30 giorni nell'anno 2024 e l'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza è pari a € 2.291.612,96, come da attestazione allegata nel prospetto, di cui all'art. 41, c. 1, D.l. n. 66 del 2014.

In ogni caso, secondo l'Organo di revisione "l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto

dall'art. 183, comma 8 del Tuel" e, per il caso di superamento dei termini di pagamento, «l'Ente ha indicato le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge».

Inoltre, il medesimo organo dichiara di aver verificato che "che l'Ente, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento".

Nel questionario sul rendiconto, con riguardo al quesito sulla riduzione del 30% della retribuzione di risultato nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi annuali sui tempi di pagamento, l'Organo di revisione dichiara che non ricorre la fattispecie.

1.7 Indebitamento

Anno	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	€ 3.930.422,97	€ 4.148.412,06	€ 4.560.644,39
Nuovi prestiti (+)	€ 462.640,00	€ 684.000,00	€ 0,00
Prestiti rimborsati (-)	€ 244 650,91	€ 271.767,67	€ 279.954,52
Totale fine anno	€ 4.148.412,06	€ 4.560.644,39	€ 4.280.689,87
Nr. Abitanti al 31/12	3.450	3.451	3.365
Debito medio per abitante	1.202,44	1.321,54	1.27212

Nel corso dell'esercizio 2024 il Comune non ha contratto nuovo debito. Come si evince dalla precedente tabella, nel triennio di riferimento l'indebitamento ha avuto un andamento ondivago. In particolare, per il 2024, il debito complessivo, pari a € 4.280.689,87, è formato dal residuo del debito pregresso (pari a € 4.560.644,39), detratto il rimborso dei prestiti, per € 279.954,52.

L'Ente non ha effettuato operazioni di rinegoiazione dei mutui.

L'Organo di revisione riferisce di aver verificato il rispetto, da parte dell'Ente, del limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL, ottenendo le seguenti

percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2022	2023	2024
2,70 %	2,97 %	3,62 %

L'Ente ha rappresentato nel questionario relativo al rendiconto 2024 di non avere in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di *patronage*) o altre operazioni di finanziamento.

Il Comune non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente non ha somme derivanti dall'indebitamento, che si riferiscono ad economie rilevate in conto degli investimenti realizzati con le risorse ottenute, mantenute a residuo passivo in violazione del principio di competenza finanziaria di cui al Principio generale della contabilità finanziaria n. 16, All. 1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- nel fondo pluriennale vincolato sono riportate somme derivanti dall'indebitamento e non movimentate da oltre un esercizio (si chiede all'Ente di chiarire tale punto);
- l'Ente non ha provveduto nel corso del 2024 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

1.8 Conto economico e stato patrimoniale

L'Organo di revisione del Comune di Bobbio ha verificato che gli inventari sono aggiornati con riferimento al 31 dicembre 2024.

Le risultanze dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2024 e le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE	2024	2023	differenza
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	26.005.645,99	23.273.628,59	2.732.017,4
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.704.248,10	4.273.222,34	1.431.025,76
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.709.894,09	27.546.850,93	4.163.043,16
A) PATRIMONIO NETTO	21.350.160,05	18.639.949,64	2.710.210,41
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.043,45	16.043,45	-10.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.036,00	9.559,46	-6.523,46

D) DEBITI	10.350.654,59	8.881.298,38	1.469.356,21
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.709.894,09	27.546.850,93	4.163.043,16
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

All'interno del questionario relativo al rendiconto 2024, l'Ente ha dichiarato di:

- essersi avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del d.m. 12/10/2021;
- aver provveduto a trasmettere alla BDAP la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale;
- aver aggiornato, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari al 31 dicembre 2024.

La Sezione sottolinea come la contabilità economico-patrimoniale assuma un ruolo importante a fini informativi, consentendo, in particolare, di rappresentare le utilità economiche acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi e consentire la verifica, anche nel corso dell'esercizio, della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse (cfr. All. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011).

L'andamento delle grandezze in contabilità economico patrimoniale va quindi attentamente monitorato, in quanto consente di arricchire la base informativa a disposizione dell'Ente, intercettando eventuali inefficienze e consentendo opportune azioni correttive, prima che esse si riverberino sugli equilibri finanziari. La Sezione, pertanto, raccomanda agli organi dell'amministrazione, ognuno per quanto di propria competenza, di monitorare costantemente l'andamento delle grandezze rilevate in contabilità economico-patrimoniale.

2. Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2024 risulta, inoltre, quanto segue:

- il rendiconto è stato approvato il 4 aprile 2025 con del. del Consiglio comunale n. 6;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini di legge con esito dei controlli positivo;
- l'allegato di rendiconto relativo al fondo pluriennale vincolato riporta un dato iniziale corrispondente al dato risultante dal rendiconto dell'anno

precedente e le spese impegnate nell'esercizio 2024, coperte dal fondo pluriennale vincolato, risultano reimputate unicamente sull'esercizio 2025;

- il Comune di Bobbio ha provveduto alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- l'Organo di revisione ha attestato che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- nell'esercizio 2024 è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dall'art. 1, c. 557 e 562, della L. n. 296/2006;
- nel corso dell'esercizio 2024, l'Ente non ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto terzi e le partite di giro rispetta il principio contabile;
- nel questionario l'Organo di revisione afferma di aver verificato che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;
- nel medesimo questionario, l'Ente dichiara di aver proceduto alla ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro il 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 20, c. 1 e 3, del TUSP e che non detiene partecipazioni che avrebbero dovuto essere alienate entro un anno ai sensi dell'art. 24, c. 4, del TUSP;
- In relazione al PNRR (piano di ripresa e resilienza) l'Organo di revisione, nel parere sul rendiconto 2024 dichiara di aver verificato che: la contabilità al 31 dicembre 2024 è allineata ai dati contenuti nella banca dati REGIS; l'andamento dei progetti è conforme alle tempistiche previste; infine, che l'Ente ha rispettato i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione dalla FAQ 48 di Arconet.

3. Il bilancio di previsione per il triennio 2025/27 del Comune di Bobbio è stato approvato con del. di C.C. n. 38 del 9 dicembre 2024.

Dal relativo questionario emerge il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi art. 1, c. 821, della L. n. 145/2018, con riferimento ai prospetti degli equilibri di cui al D.M. 1° agosto 2019.

4. Con nota prot. n. 1636 del 9 aprile 2026, il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- i. Residui attivi e capacità di riscossione;
- ii. Equilibri di bilancio;

- iii. Residui passivi e capacità di pagamento;
- iv. Fondo a garanzia dei debiti commerciali;
- v. Obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali;
- vi. Fondo pluriennale vincolato;
- vii. Parte accantonata;
- viii. Piano Annuale dei Flussi di Cassa (PAFC)
- ix. Fondo obiettivo finanza pubblica.

Il Comune ha riscontrato la richiesta istruttoria con nota registrata al prot. C.d.c. n. 2615 del 30 aprile 2026, con la quale ha rappresentato quanto segue.

- i. In via preliminare, il Magistrato istruttore ha evidenziato il progressivo incremento dei residui attivi, che, come noto, costituiscono una componente molto significativa del Risultato di Amministrazione, facendolo lievitare e mettendo a rischio, in prospettiva, l'equilibrio di bilancio dell'Ente locale. Il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2024 è pari a € 5.366.750,17.

Con specifico riferimento alle entrate proprie, emergono profili di miglioramento nella capacità di estinzione dei crediti scaduti, come desumibile, in particolare, dall'andamento dei residui attivi relativi alle entrate correnti di natura tributaria (titolo I), i quali, sebbene in diminuzione rispetto all'e.f. 2023 (da € 511.407,05 a € 197.669,97), risultano significativamente aumentati rispetto al primo anno di osservazione considerato (ossia, il 2021, in cui erano pari a € 124.389,64). Inoltre, nel periodo osservato si evidenzia un incremento percentuale del 18,22% dei residui attivi afferenti alle entrate correnti di natura extratributaria (titolo III), al termine dell'esercizio finanziario 2024.

Pertanto, in sede istruttoria è stato richiesto all'Ente di riferire in ordine alle iniziative intraprese per il miglioramento delle riscossioni e ai relativi esiti.

L'Ente ha rappresentato che, a decorrere dal 2025, si è registrato un miglioramento delle riscossioni relative alle entrate correnti anche in ragione degli affidamenti alla società ICA Tributi per le attività di riscossione coattiva, nonché alla ditta ADS per gli accertamenti IMU e alla ditta Iren per gli accertamenti TARI. È stata altresì segnalata un'attività di bonifica delle banche dati mediante incrocio informativo (anagrafe, catasto, utenze TARI), finalizzata all'individuazione di fenomeni evasivi ed elusivi. A riprova dell'assunto, l'Ente ha prodotto una tabella dalla quale emergono dati percentuali di riscossioni in aumento sui primi tre titoli delle entrate.

Permangono, tuttavia, profili di carenza informativa in ordine alle modalità di individuazione della Società Ica s.r.l., quale soggetto riscossore ai sensi della lett. b), c. 5, art. 52, del D.Lgs. 446 del 1997. Inoltre, a seguito di specifica contestazione, il Comune evidenzia che "per mero errore materiale è stato indicato che il revisore «ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente» mentre andava indicato «non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente».

Ad ogni modo, in definitiva, dalla risposta si evince che le precedenti difficoltà nella fase delle riscossioni fossero da imputare a inefficienze organizzative e amministrative degli uffici dell'Ente.

- ii. Dall'All. 7 degli Schemi di Bilancio, presenti al BDAP, emerge un risultato di competenza in conto capitale pari a -8.664,04, evidenziando un disallineamento tra entrate e spese destinate agli investimenti. Al riguardo l'Ente precisa di aver "accertato entrate negli anni passati" e di aver "impegnato la spesa nell'anno in corso", limitandosi ad osservare che "la differenza nella competenza risulterà negativa, ma finanziariamente coperta".
- iii. Con riferimento ai residui passivi, pari a € 5.915.684,27, il Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti in ordine alla ridotta capacità di pagamento dell'Ente, suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli connessi al protrarsi delle obbligazioni debitorie, anche alla luce di una disponibilità di cassa al 31 dicembre 2024 pari a € 939.372,94.

Secondo il Comune le ragioni della scarsa capacità di pagamento sono dovute in gran parte "a impegni di spesa non ancora liquidabili per la mancata ricezione delle fatture o inesistenza della documentazione giustificativa (es. stati avanzamento lavori - SAL) necessaria per procedere alla liquidazione, pur in presenza di un impegno contabile". Inoltre, l'Ente riferisce che già dal 2025 è stata condotta "un'attività di ricognizione con i responsabili dei servizi per verificare la persistenza dell'obbligazione giuridica. I residui passivi non più assistiti da obbligazioni perfezionate o prescritti sono stati o saranno cancellati, con conseguente riduzione della massa passiva".

In considerazione della sostanziale elusione del riscontro alla specifica richiesta istruttoria, con nota prot. n. 3601 del 25 maggio 2026 il Magistrato istruttore rinnovava il quesito istruttorio, chiedendo di indicare, con specificazione dei risultati ottenuti, le iniziative adottate per migliorare la capacità di pagamento e quindi di smaltimento dei residui passivi.

Al proposito, con riguardo alla precedente risposta, egli evidenziava che

l'eventuale mancanza della documentazione indicata (es. fatture o SAL) non avesse alcuna rilevanza nei confronti di debiti scaduti, quali sono i residui passivi, che quindi presuppongono la loro esigibilità. Inoltre, il Magistrato richiamava il principio della competenza finanziaria potenziata ai sensi del quale le spese vanno imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Con nota di risposta assunta al prot. n. 4260 del 4 giugno 2026, l'Ente precisava che "la maggior parte dei residui in esame deriva dalla gestione di competenza (€ 4.091.338,48) ed interessa una serie di lavori pubblici in corso di cui sono presenti fatture o SAL da pagare, il cui pagamento, nonostante una disponibilità in cassa che sale a fine 2025 ad € 2.077.294,49, risulta difficilmente e non immediatamente pagabile poiché trattasi di contributi regionali [per i quali] il comune deve anticipare e attendere il successivo rimborso regionale. Tale situazione non migliora la capacità di pagamento (anzi la peggiora) provocando un contestuale innalzamento dello stock del debito commerciale e dei termini di pagamento delle fatture. In tale contesto si sta[nno] prendendo accordi con la Regione Emilia-Romagna per il sollecito rimborso dei pagamenti effettuati".

- iv. Dall'all. a1 (Elenco risorse accantonate) degli schemi di bilancio presenti nel sistema BDAP, risulta l'accantonamento, da parte del Comune di Bobbio, della somma di € 20.616,67 a titolo di FGDC, circostanza non evidenziata dall'Organo di revisione nella relativa documentazione.

A fronte di tale omissione, l'Ente ha ricondotto l'inadempimento a una "svista formale", confermando l'effettiva contabilizzazione dell'accantonamento.

Le ragioni della costituzione del Fondo derivano dalla "verifica dei parametri previsti dalla normativa vigente (art. 1, commi 859-862, L. 145/2018) sui pagamenti effettuati. Pur in presenza di una gestione amministrativa attenta, si è reso necessario procedere all'accantonamento per coprire l'eventuale rischio legato allo stock di debito residuo scaduto e ai tempi di pagamento". Per quanto concerne l'importo pari a € 20.616,67, esso "è stato calcolato applicando le percentuali previste dalla norma sullo stanziamento di competenza relativo all'acquisto di beni e servizi (macroaggregato 3 del Titolo 1), al netto delle spese escluse, in coerenza con la verifica della riduzione dello stock di debito commerciale".

- v. Ai sensi del c. 2 dell'art. 4-bis del D.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 "le Amministrazioni (...) provvedono ad assegnare gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle

rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento".

Alla luce di tale premessa, il Magistrato istruttore ha richiesto conferma dell'indice di ritardo nei pagamenti, pari a 21,20 giorni per l'anno 2024, nonché chiarimenti in ordine all'eventuale erogazione della quota variabile della retribuzione di risultato ai responsabili.

L'Ente ha confermato il predetto valore. Inoltre, rappresenta di aver integralmente corrisposto l'indennità di risultato ai soggetti interessati, fornendo un prospetto contenente i nominativi dei soggetti interessati e la quota percepita.

Con la nota istruttoria integrativa, la n. 3601 cit., considerato che il Comune di Bobbio ha confermato di aver erogato l'indennità di risultato, senza alcuna decurtazione, ai 3 responsabili di servizio per un importo pari a € 2.294,00 ciascuno, il Magistrato istruttore evidenziava la qualità indebita di tale erogazione, in quanto riconosciuta in violazione di legge. Inoltre, egli chiedeva all'Ente di comunicare se, per l'esercizio 2024, abbia:

- Provveduto ad assegnare gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i responsabili di servizio;
- Integrato i rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento;
- Attivato eventuali iniziative all'uopo ritenute opportune per il recupero della spesa indebitamente erogata.

Con nota di risposta n. 3601, cit., l'Ente riferisce di aver approvato con Del. di G.C. n. 12 del 29 marzo 2025 il nuovo "SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE". All'interno di questo "si dà espressamente atto dell'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento assegnato ai Responsabili di struttura e della riduzione del 30% delle retribuzioni di risultato in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento. La retribuzione di risultato erogata ai Responsabili di struttura per l'esercizio 2024 è stata comunque pari alla misura minima del 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato, prevista dall'art. 17, comma 4 del CCNL Enti Locali 16/11/2022". L'Ente precisa ulteriormente che i "ritardi nei pagamenti sono

stati determinati dai numerosi contributi a rendicontazione che erano in essere. Spesso, infatti, gli Enti sovraordinati (Stato e Regione), assegnatari delle risorse per la realizzazione degli interventi, impiegano diversi mesi per il rimborso delle somme anticipate dal Comune e rendicontate. Inoltre, in generale, si rappresenta che alcune linee di finanziamento prevedono numerose limitazioni alla possibilità di procedere alle rendicontazioni, stabilendo n. 1 sola rendicontazione intermedia o n. 1 sola finestra di rendicontazione annuale, a cui si aggiungono peraltro i ritardi di erogazione delle risorse". L'Ente conclude sul punto con la precisazione che "si sta ponendo, a livello organizzativo comunale, la massima attenzione alle rendicontazioni (al fine di velocizzarne i tempi) dei contributi e ai pagamenti". Con successiva nota prot. n. 4953, alla luce della precedente risposta, il Magistrato istruttore:

1) ha rinnovato la richiesta di chiarimenti in merito alle ragioni per le quali, nonostante l'Ente locale disponesse di una liquidità di cassa di € 939.372,94, i responsabili dei pagamenti abbiano ommesso di utilizzarla per estinguere debiti già scaduti;

2) inoltre, egli ha chiesto di fornire l'ammontare di stock di debiti commerciali in relazioni ai quali c'è stato il ritardo, con la specificazione:

- dei dati in aggregato;
- delle singole voci dalle quali è composto lo stock di debito rimasto inadempito (ossia, se si tratti di debiti relativi a spese in conto capitale o si tratti di spese correnti) con l'indicazione dei relativi importi.

Con riguardo al punto 1), l'Ente ha rappresentato che la disponibilità di cassa rilevata al 31 dicembre 2024, di € 939.372.94, "era stata ritenuta congrua e necessaria considerate le dimensioni del Comune e le spese da sostenere nei mesi successivi, pure in considerazione del fatto che le entrate IMU incassate nel mese di dicembre (confluite nella cassa sopra indicata) dovevano servire per garantire la necessaria liquidità per il pagamento delle spese necessarie per il primo semestre dell'anno successivo (tra cui la spesa di personale dipendente).

Peraltro, il ritardo rilevato è stato determinato nel corso dell'anno e si è cercato di ridurre – al termine dell'anno – il totale dell'importo scaduto e non pagato, come indicato nel successivo punto 2.

Al proposito, l'Ente ha allegato un prospetto concernente i pagamenti effettuati dal Comune sul Titolo II delle spese nel corso dell'anno 2024, in cui sono stati evidenziati gli interventi a rendicontazione (di cui, pertanto, il

Comune ha dovuto procedere a pagamenti "anticipati" con propria liquidità) di cui € 873.560,63 sono debiti connessi a interventi finanziati dallo Stato e 616.564,46 sono debiti connessi a interventi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Per quanto concerne il punto 2), il Comune ha allegato l'immagine del portale RGS da cui si evincono i dati relativi allo stock del debito al 31 dicembre 2024. Da esso si evince che l'importo totale dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad € 44.253,74, con un tempo medio ponderato di ritardo nei pagamenti pari a 23,31 giorni.

Inoltre, l'Ente ha prodotto una tabella riepilogativa, dalla quale sono evidenziate le spese di parte corrente e quelle in conto capitale.

Infine, con riferimento alla liquidazione della retribuzione di risultato dei responsabili di E.Q., l'Ente ritiene di dover sottolineare che il nuovo sistema di misurazione delle performance sia datato 2025, in quanto a far data da tale anno finanziario il Comune è stato dotato di un Segretario comunale titolare, essendo il precedente a scavalco.

- vi. L'Ente ha dichiarato che il fondo pluriennale vincolato è stato imputato esclusivamente all'esercizio successivo, in ragione dell'assenza di un cronoprogramma dettagliato della spesa. Ha inoltre precisato che, in presenza di procedure di gara non concluse, le risorse possono essere vincolate unicamente per l'esercizio immediatamente successivo, richiamando, altresì, esigenze di prudenza nella programmazione delle risorse in conto capitale.
- vii. Con riferimento alle incongruenze riscontrate tra i dati riportati nel questionario e quelli contenuti nel parere al rendiconto (secondo i primi e a differenza dei secondi, il Comune si sarebbe avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021, che, per la quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2024 - entrate titolo 1 e 3 - consente di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021), l'Ente ha attribuito la difformità ad un ulteriore errore materiale dell'organo di revisione. È stato, altresì, precisato che l'accantonamento per gli aumenti contrattuali del personale dipendente relativi al 2024, ritenuto congruo dall'organo di revisione, ammonta a € 13.650,00.
- viii. L'Ente ha trasmesso il piano annuale dei flussi di cassa 2026, che è stato approvato con Del. di G.C. n. 27 del 19 febbraio 2026.

ix. Da ultimo, l'Ente ha riferito di aver provveduto a iscrivere, nel bilancio di previsione 2025-2027, nella parte corrente della spesa, il fondo obiettivo di finanza pubblica quale accantonamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, c. 788, della L. n. 207/2024.

5. Il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Bobbio all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

L'art. 3, c. 1 *lett. e)*, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica:

- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, che deve ora intendersi riferito alla normativa nazionale inerente al rispetto degli equilibri di bilancio, di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 243;
- dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, c. 6, Cost.;
- della sostenibilità dell'indebitamento;
- dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai sensi dell'art. 148-*bis* in esame, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza «di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto

di stabilità interno», gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione «è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Qualora le criticità eventualmente accertate dalla Sezione non integrino invece fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui all'art. 148-*bis*, c. 3, TUEL, la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 Cost., ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

2. Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2024 e al bilancio di previsione 2025-27 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 120/2024/INPR del 20 novembre 2024) e precisamente:

- 1) Enti locali con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- 2) Enti locali con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2024;
- 3) Comuni con maggior spesa corrente pro capite;
- 4) Enti locali non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

Va comunque evidenziato che l'assenza di uno specifico rilievo su profili non inclusi nella odierna pronuncia non può essere considerata quale generale, implicita valutazione positiva dei documenti contabili oggetto di analisi. La Sezione, infatti, si riserva di procedere a successive ed ulteriori valutazioni in

occasione delle verifiche sui documenti contabili (nello specifico, dei rendiconti) relativi agli esercizi successivi. Al riguardo, basterà rammentare che *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49).

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Bobbio, selezionato in base al criterio n. 3, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3. In merito ai crediti scaduti non riscossi relativi al Titolo I e III delle Entrate, il Collegio, nel prendere atto delle iniziative cennate dall'Ente e volte a migliorare i tempi di emissione dei solleciti di pagamento agli utenti dei servizi *etc.*, evidenzia altresì la necessità che si continui nell'attività di monitoraggio sull'effettiva efficacia delle predette iniziative, onde eventualmente, in caso di risultati non in linea alle attese, poter adottare ulteriori e diverse iniziative. Ciò, ancorché la percentuale di riscossione non sia critica in termini assoluti, lo diventa invece allorché – come nel caso del Comune di Bobbio – non si dispone di una cassa al 31 dicembre 2024 (pari a € 939.372,94) sufficiente ad estinguere i debiti scaduti per € 5.915.684,27 di cui € 1.348.634,52 relativi a spese correnti. Pertanto, in tali casi, la mancata riscossione di crediti scaduti non riscossi, incidendo sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di renderne vulnerabili gli equilibri finanziari qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti sul risultato di amministrazione, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

Il Collegio ritiene, inoltre, necessario rammentare, sotto altro profilo, che la riscossione dei tributi (Titolo I delle Entrate), in particolare, è attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dal principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria si ricava l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e

della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi (cfr., tra le moltissime: Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 146/2022/PRSE e 117/2024/PRSE).

4. In merito alla scarsa capacità di pagamento confermata dall'ammontare dei residui passivi, pari ad € 5.915.684,27, nonostante una disponibilità di cassa al 31 dicembre 2024 pari a € 939.372,94 che ne avrebbe consentito una parziale estinzione, il Collegio prende atto di quanto descritto dall'Ente rappresentando, al contempo, che l'accumulo di debiti scaduti, a fronte di giacenze di cassa, è un indice sintomatico di una attività, sotto tale profilo, non improntata ai principi di efficienza e di sana gestione. Ciò a prescindere da un indice di tempestività dei pagamenti. Infatti, grava sull'ente locale l'obbligo di estinguere tempestivamente i propri debiti scaduti al pari di qualsiasi soggetto giuridico anche in ragione della propria natura pubblica, che impone l'adozione di criteri massimamente rigorosi per assicurare una sana gestione economico-finanziaria delle risorse pubbliche che, altrimenti, verrebbero compromesse.

5. In merito alla tempestività dei pagamenti, per cui l'Ente ha maturato un ritardo per 21,20 giorni, il Collegio non può che accertare tale ritardo raccomandando, altresì, al Comune di adottare tutte le iniziative all'uopo ritenute opportune per il rispetto del termine di tempestività dei pagamenti posto ex lege.

6. Con riferimento all'indennità di risultato, per cui l'Ente, come confermato nella propria nota prot. n. 2987 del 29 aprile 2026, ha proceduto all'erogazione per l'intero ai 3 responsabili di servizio per un importo pari a € 2.294,00 ciascuno, senza applicare la decurtazione di cui all'art. 4-bis, c. 2, del D.L. n. 13/2023 nonostante la sussistenza di un ritardo dei pagamenti per 21,20 giorni, occorre precisare quanto segue

Il legislatore ha introdotto un nesso funzionale inscindibile tra la *performance* organizzativa dell'ente in materia di pagamenti e la retribuzione individuale dei dirigenti e delle posizioni organizzative, mediante l'art. 4-*bis* del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, che ha sancito l'obbligo di integrare i contratti individuali dei dirigenti responsabili con obiettivi specifici di tempestività. Le istruzioni operative fornite dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 3 gennaio 2024

precisano che almeno il trenta per cento della retribuzione di risultato deve essere condizionato al raggiungimento di tali obiettivi, che devono essere assegnati sia ai dirigenti che gestiscono materialmente i mandati di pagamento sia ai dirigenti apicali responsabili del coordinamento delle strutture; in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo — *id est*, di indicatore di ritardo superiore a zero — la quota del trenta per cento non può essere erogata, e l'inadempimento rileva altresì ai fini della valutazione complessiva della performance e può incidere sulla conferma dell'incarico.

L'ente è conseguentemente tenuto a declinare tali obiettivi nel proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, evitando formulazioni generiche che ne vanificherebbero la portata deterrente; la responsabilità per il ritardo può essere esclusa soltanto in casi eccezionali e adeguatamente documentati di causa non imputabile, quali il ritardo nei trasferimenti vincolati da parte di altri enti, purché l'amministrazione abbia posto in essere tutte le attività di sollecitazione necessarie.

L'Ente, con la nota prot. n. 3954 del 29 maggio 2026, da un lato, ha dato atto di aver provveduto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29 marzo 2025, ad approvare il nuovo "SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE", prevedendo l'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento assegnato ai Responsabili di struttura collegato alla riduzione del 30% delle retribuzioni di risultato in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento e, dall'altro, ha ritenuto non violato l'art. 4-*bis*, c. 2, del D.L. n. 13/2023 per una duplice ragione. La prima consisterebbe nel fatto che la retribuzione di risultato erogata ai Responsabili di struttura per l'esercizio 2024 sia stata comunque pari alla misura minima del 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 17, c. 4, del CCNL Enti Locali 16/11/2022. La seconda ragione consisterebbe, invece, nel fatto che la tardività nei pagamenti sia stata causata dai ritardi nelle erogazioni dei contributi, a rendicontazione, che gli Enti sovraordinati (Stato e Regione) per la realizzazione degli interventi impiegano diversi mesi a rimborsare, nei limiti delle somme anticipate dal Comune e rendicontate.

Al riguardo, il Collegio osserva che l'Ente, pur a fronte di una giacenza di cassa pari a € 939.372,94, che gli avrebbe consentito di ridurre tempestivamente il debito (almeno parzialmente come visto in precedenza al punto 4), si è autonomamente determinato nel non anticipare risorse proprie per estinguere debiti in conto capitale *"provocando un contestuale innalzamento dello stock debito commerciale e dei termini di pagamento fatture. In tale contesto si sta*

prendendo accordi con la Regione Emilia-Romagna per il sollecito rimborso dei pagamenti effettuati". Inoltre, nell'evidenziare che la componente residui passivi non è limitata al solo Tit. II della spesa in quanto sussiste anche una rilevante quota di residui passivi di parte corrente pari a € 1.348.634,52, va altresì osservato che la decurtazione del 30% imposta dall'art. 4-bis, c. 2, del D.L. n. 13/2023 dev'essere applicata all'indennità di risultato concretamente determinata in sede di contrattazione degli obiettivi all'interno del range, minimo e massimo, consentito dalla normativa di settore senza poter ritenere che la fissazione al valore minimo possa implicitamente ricomprendere eventuali decurtazioni scaturenti dal mancato raggiungimento dei medesimi obiettivi.

Inoltre, si evidenzia l'assunto della seconda nota di riscontro, prot. Cdc n. 4260 del 4 giugno 2026, secondo cui i *"ritardi nei pagamenti sono stati determinati dai numerosi contributi a rendicontazione che erano in essere. Spesso, infatti, gli Enti sovraordinati (Stato e Regione), assegnatari delle risorse per la realizzazione degli interventi, impiegano diversi mesi per il rimborso delle somme anticipate dal Comune e rendicontate"*. Esso non trova conferma nell'allegato alla terza nota di riscontro, prot. n. 5158 del 28 luglio 2026 da cui, invece, emergono debiti scaduti al 31 dicembre 2024 non imputabili a spese in conto capitale, ossia a spese il cui pagamento tardivo possa esser ricondotto all'erogazione dei contributi a rendicontazione da parte di Enti sovraordinati.

Pertanto, il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'Ente, ma al contempo non può che accertare l'indebita erogazione dell'indennità di risultato in violazione dell'art. 4-bis, c. 2, del D.L. n. 13/2023 essendo acclarato il valore positivo dell'indice di ritardo di pagamento pari a 21,20 giorni. Da ciò consegue, come doverosa, l'applicazione della decurtazione del 30% all'indennità di risultato dei responsabili di servizio imposta dall'art. 4-bis, c. 2, del D.L. n. 13/2023.

A quest'ultimo riguardo, si prende atto che l'Ente ha altresì rappresentato la possibilità di recuperare la non applicata decurtazione del 30% della retribuzione di risultato erogata nell'anno 2024 ai responsabili di E.Q., mediante trattenuta della somma corrispondente a tale percentuale nel corso del corrente anno 2026.

7. In relazione al fondo pluriennale vincolato, dall'esame del prospetto All. b) al rendiconto 2024 – composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, inviato tramite BDAP, è emerso che il fondo risulta imputato solo all'esercizio successivo. L'orizzonte previsionale limitato ad una sola annualità suscita dubbi in merito alla capacità programmatica dell'Ente.

Al riguardo, l'Ente ha riconosciuto di aver imputato il fondo pluriennale vincolato

di parte capitale al solo esercizio successivo in quanto "A) *L'allocazione dell'intero FPV sulla prima annualità è causato dalla mancanza di cronoprogramma dettagliato: non è stata definita l'esigibilità della spesa per gli anni successivi al primo, portando alla necessità di ri-stanziarle anno per anno.*

B) *Procedura di gara non concluse: per i lavori pubblici, la norma richiede che la gara sia indetta o aggiudicata entro l'esercizio successivo. Se le procedure sono incerte, si è tenuti a vincolare le risorse solo per l'anno immediato.*

C) *Accantonamento prudenziale: si è preferito non "prenotare" risorse su anni lontani per incertezza nella copertura (entrate in conto capitale), rimandando al riaccertamento ordinario la corretta imputazione".* Non risulta esser stato trasmesso il piano triennale delle opere pubbliche vigente nel 2024 nonostante fosse stato chiesto dalla nota istruttoria prot. n. 1636 del 9 aprile 2026.

Il Collegio non può che accertare la mancata corretta valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato dovuta alla mancanza di cronoprogramma dettagliato sottolineando altresì che il principio della competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato – quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull'equilibrio di bilancio – è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. In quest'ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile (in proposito si richiamano, *ex multis*, le deliberazioni della Sezione nn. 59/2019/PRSE, 74/2019/PRSP, 6/2020/PRSE e 96/2020/PRSE).

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2024 ed al bilancio di previsione 2025/27 del Comune di Bobbio:

ACCERTA

- per il perseguimento stabile e duraturo di obiettivi di sana gestione, il ritardo dei pagamenti per 21,20 giorni;

- la mancata corretta valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato a causa della mancanza dei cronoprogrammi dettagliati;

ACCERTA INOLTRE

l'indebito pagamento della retribuzione di risultato senza operare la decurtazione di almeno il 30%, ai responsabili di servizio in violazione dell'art. 4-*bis*, c. 2, del D.L. n. 13/2023 essendo acclarato il valore positivo dell'indice di ritardo di pagamento;

DISPONE

che l'Ente adotti i provvedimenti necessari al recupero delle somme corrispondenti alla quota di retribuzione di risultato correlata all'obiettivo di tempestività dei pagamenti, nella misura di almeno il 30% della retribuzione di risultato — ovvero nella maggiore percentuale eventualmente concordata — nei confronti di tutto il personale destinatario degli obiettivi di performance rispetto ai quali il mancato conseguimento è acclarato ai sensi dell'art. 4-*bis*, c. 2, del D.L. n. 13/2023, letto in combinato disposto dall'art. 1, c. 859 *lett. b)* e 861, della L. n. 145/2018;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

- inoltre, in relazione alle criticità riscontrate, a porre attenzione nello svolgimento della propria attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio, funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

RACCOMANDA INOLTRE ALL'ENTE

- la realizzazione di un raccordo tra programmazione di cassa, gestione ed esecuzione delle movimentazioni finanziarie dell'Ente, anche in funzione dell'indicatore di ritardo e della valutazione delle performance ad esso correlato;

- di adottare tutte le misure necessarie ai fini di un tangibile miglioramento: della capacità di riscossione dei crediti scaduti relativi al Titolo I

e III delle Entrate; della capacità di pagamento dei debiti scaduti;

- di monitorare l'efficacia delle misure organizzative adottate per migliorare l'indice annuale di tempestività dei pagamenti e, in caso di risultati non soddisfacenti, di assumere ulteriori misure maggiormente incisive;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Bobbio;

- dispone, altresì, che copia della presente deliberazione, unitamente agli atti istruttori, sia trasmessa alla Procura regionale dell'Emilia-Romagna della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine all'indebito pagamento della retribuzione di risultato, nei limiti di almeno il 30%, ai singoli responsabili di servizi in violazione dell'art. 4-bis, c. 2, del D.L. n. 13/2023.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2026.

Il Relatore

Massimiliano Maitino

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 16 settembre 2026

Per il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)